

## **Preambolo**

Il presente Regolamento è stato approvato nel 2013 ed è entrato in vigore nel 2014 con l'obbligo della formazione continua per gli interpreti professionisti iscritti ad ANIOS. Tale obbligo è richiesto dall'art. 1.1.c) 7 del d.m. 28 aprile 2008 per l'annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate, per le quali non esistono ordini, albi o collegi, nonché dei servizi non intellettuali e delle professioni non regolamentate (art. 26 d.lgs. 206/2007): l'articolo prevede per gli iscritti all'associazione professionale l'obbligo di procedere all'aggiornamento professionale costante e la predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento dei tale obbligo.

Il decreto ministeriale è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 122 del 26 maggio 2008.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, nella seduta del 19 ottobre 2013, ha messo a punto un proprio regolamento per la formazione continua, ispirandosi a quello del Consiglio Nazionale Forense.

---

## **REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEGLI ASSOCIATI ANIOS PER IL TRIENNIO 2017-2019**

### **Articolo 1**

#### Formazione professionale continua

1. Il socio ha l'obbligo di mantenere e aggiornare la sua preparazione professionale.
2. A tal fine, egli ha il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate.
3. Con l'espressione formazione professionale continua si intende ogni attività di accrescimento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad eventi come da art.3.

### **Articolo 2**

#### Durata e contenuto dell'obbligo

1. L'obbligo di formazione decorre dalla data dell'iscrizione all'associazione. L'anno formativo coincide con quello solare.
  2. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale. L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo.
  3. Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 20 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4, di cui almeno n. 6 crediti formativi debbono essere conseguiti preferibilmente in ogni singolo anno formativo. Per i nuovi associati il nr. dei crediti richiesto è proporzionale al periodo mancante alla scadenza del triennio.
-

4. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere nell'ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4.

### **Articolo 3**

#### Eventi formativi

1. Integra l'assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di seguito indicati:
  - a) corsi di aggiornamento, master, seminari, convegni, giornate di studio, workshop, tavole rotonde organizzati da ANIOS nonché la partecipazione alla vita associativa;
  - b) corsi di aggiornamento, master, seminari, convegni, giornate di studio, workshop, tavole rotonde organizzati da efsl e WASLI;
  - c) corsi di aggiornamento, master, seminari, convegni, giornate di studio, workshop, tavole rotonde non organizzati da Anios ma afferenti allo stesso settore professionale.
2. ANIOS cura la pubblicazione nel suo sito Internet di tutti gli eventi formativi da esso medesimo organizzati o altri eventi inerenti la professione per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza a livello nazionale. La sola pubblicazione degli eventi nel sito, non garantisce il riconoscimento di crediti formativi.

### **Articolo 4**

#### Attività formative

1. Integra l'assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
    - a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) e c) dell'art. 3;
    - b) pubblicazioni in materia interpretativa su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale e/o internazionale ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti interpretativi o affini;
    - c) contratti di insegnamento in materie afferenti all'interpretazione e alla traduttologia nonché in materie affini legate comunque alla lingua dei segni e ai Sordi stipulati con istituti universitari ed enti equiparati;
    - d) attività di autoformazione quale lettura di testi inerenti la professione per i quali dovrà essere inviato alla Commissione Esaminatrice un paper informativo che verrà messo a disposizione dei soci all'interno di un'area riservata nel sito, previa approvazione del CCE;
    - e) attività di mentoring con i nuovi soci per la quale dovrà essere inviata relazione scritta alla Commissione Esaminatrice;
    - f) frequenza e aggiornamento a distanza tramite l'utilizzo di tecnologie on-line (piattaforme, webinar e/o similari);
    - g) assumere cariche e incarichi in seno all'Associazione.
-

2. Il Consiglio direttivo nazionale di ANIOS delega la Commissione esaminatrice ad attribuire i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura dell'attività svolta e dell'impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo annuale di n.3 crediti per le attività di cui alla lettera a) e b), con il limite massimo annuale di n.6 crediti per le attività di cui alla lettera c), da n.1 a 5 crediti massimi per le attività di cui alla lettera d) e e) e di n.3 crediti all'anno non cumulabili per le attività di cui alla lettera g).

## **Articolo 5**

### Esoneri

1. Il C.C.E. di ANIOS su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, il socio dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di:
  - gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
  - grave malattia o infortunio o altre condizioni personali;
  - interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
  - altre ipotesi indicate dal CCE di ANIOS.
2. L'esonero dovuto a impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento.
3. All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto e alle sue modalità, se parziale.

## **Articolo 6**

### Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo

1. Alla scadenza del triennio, ciascun socio attraverso il proprio CR di appartenenza deve depositare presso la Commissione Esaminatrice una sintetica relazione che certifichi il percorso di formazione continua seguito, indicando gli eventi formativi mediante autocertificazione nelle forme vigenti di legge.
2. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.
3. Ai sensi dell'Art.10 del Regolamento Interno, la sanzione è comminata dal Collegio dei Provvisori e commisurata alla gravità della violazione.

## **Articolo 7**

### Attività della Commissione Esaminatrice

1. La Commissione Esaminatrice provvede all'espletamento delle procedure di Formazione Continua e provvede all'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti.
-

2. La Commissione Esaminatrice può proporre al CCE eventi formativi anche in collaborazione con altri enti, istituzioni o altri soggetti.

#### **Articolo 8**

##### Controlli della Commissione Esaminatrice

1. La Commissione Esaminatrice verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 3 e 4.
2. Ai fini della verifica, la Commissione Esaminatrice può svolgere attività di controllo, anche a campione, e allo scopo può chiedere al socio e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.
3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, la Commissione non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.

#### **Articolo 9**

##### Norme di attuazione

Il Consiglio Direttivo Nazionale di ANIOS si riserva di emanare le norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente regolamento.

#### **Articolo 10**

##### Entrata in vigore e disciplina transitoria

Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2017.

---